COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza di prima convocazione.

Deliberazione n. 78 del 19/12/2023

OGGETTO: REVISIONE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE A FAVORE DI MANTOVA AMBIENTE SRL QUALE GESTORE DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI URBANI CON LA CONSEGUENTE ESTENSIONE DEL SERVIZIO FINO AL 31/12/2026

L'anno **duemilaventitre,** il giorno **diciannove** del mese di **dicembre** alle ore **20:30** nella sala delle adunanze consiliari

All'appello risultano:

SALVARANI MASSIMO	Presente
PASETTO BARBARA	Presente
LICON ANDREA	Presente
ANDREETTI ANGELO	Presente
MARI ROBERTO	Presente
RESCIGNO VITTORIO	Presente
DORINI MORENO	Presente
MANCINI ALESSANDRO	Presente
SCIRPOLI PASQUALINO	Presente
BONORA GUIDO	Presente
VANELLA MARA	Presente
BUOLI MONICA	Presente
BINDINI ANDREA	Presente
LUPPI MARIO	Assente
BASTIANINI MARCO	Presente
BETTONI GIANFRANCO	Presente
FACCHINI RENATA	Presente

PRESENTI N. 16 **ASSENTI N. 1**

Risultano presenti gli Assessori: Ghizzi Pier Claudio, Ciribanti Vanessa, Della Casa Barbara, Bollani Davide.

Partecipa all'adunanza **Il Segretario Generale MELI BIANCA**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. **MARI ROBERTO** – nella sua qualità di **Presidente**, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento posto al n. **5** dell'ordine del giorno

Copia informatica per consultazione

Deliberazione n. 78 del 19/12/2023

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la seguente proposta di deliberazione:
PREMESSO:

- che il Comune di Porto Mantovano in data 30 aprile 2009 ha stipulato con la società Mantova Ambiente srl il contratto per l'affidamento del servizio pubblico locale dei rifiuti urbani integrato, rep. 7319;

- che a seguito dell'introduzione del sistema di raccolta domiciliare dei rifiuti venivano approvate le modifiche e le integrazioni al contratto di cui sopra e il Comune di Porto Mantovano stipulava con Mantova Ambiente Srl in data 17 febbraio 2011 un contratto - n. Rep. 7390 - di affidamento in concessione del servizio assorbente il contratto di servizio pubblico locale dei rifiuti urbani integrato;

- che ai sensi dell'art. 4 del suddetto contratto la concessione avrà scadenza al 31/12/2024 e in merito l'Amministrazione Comunale, a seguito di approfondimenti tecnico amministrativi sul tema, intende fornire le necessarie indicazioni su come procedere in vista della summenzionata scadenza contrattuale;

- che in data 26/05/2022 tra il Comune di Porto Mantovano e la società Mantova Ambiente srl è stato stipulato un accordo finalizzato a coprire il disequilibrio del gestore, garantendo così la sostenibilità economica della gestione del servizio;

CONSIDERATO che in tema di pubblici servizi ai sensi dell'art. 42 comma 2 lettera e) del D.Lgs 267/2000, il Consiglio Comunale ha competenza decisionale, "… *ai seguenti atti fondamentali: e) organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione";*

RITENUTO pertanto di demandare al Consiglio Comunale la decisione di confermare, anche per il futuro, la modalità di gestione del servizio pubblico integrato dei rifiuti urbani tramite l'istituto della Concessione come attualmente in corso e come già contenuto nel DUP 2024 - 2026;

CONSIDERATO:

- che il Decreto legislativo n. 201 del 23/12/2022 all'art. 5 comma 2 recita: "*Le regioni incentivano, con il coinvolgimento degli enti locali interessati, la riorganizzazione degli ambiti o bacini di riferimento dei servizi pubblici locali a rete di propria competenza, anche tramite aggregazioni volontarie, superando l'attuale assetto e orientandone l'organizzazione preferibilmente su scala regionale o comunque in modo da consentire economie di scala o di scopo idonee a massimizzare l'efficienza del servizio*";

- che seppur in Lombardia non siano stati definiti gli ambiti ottimali (ATO) in materia di rifiuti, la norma spinge e incentiva gli enti a creare tali ambiti, anche in modo volontario, per una più efficace ed efficiente organizzazione del servizio con evidenti vantaggi sul piano progettuale e finanziario;

- che la maggior parte dei comuni della provincia di Mantova (n. 46 Comuni), rispetto alle concessioni del servizio dei rifiuti, hanno adottato una forma di affidamento in aggregazione, con un primo contratto decorrente dal 2008 al 2016 e un secondo contratto attualmente in corso, in scadenza al 31 dicembre 2026;

- che il comune di Porto Mantovano avrebbe quindi un interesse fattivo e concreto ad allinearsi a questi comuni per organizzare con gli stessi un Ambito Ottimale volontario per la concessione del servizio integrato dei rifiuti urbani a partire quindi dal 1° gennaio 2027 invece di proseguire in modalità autonoma e non in linea con le indicazioni normative sopra richiamate;

VERIFICATO:

Copia informatica per consultazione

- che a partire dal 2020 è subentrata la nuova normativa di ARERA, periodicamente aggiornata, che ha imposto una regolazione dei piani finanziari prima sull'anno e poi sui quattro anni incidendo in maniera significativa sugli equilibri economici e finanziari;

- che in base alle recenti indicazioni di ARERA il Piano Finanziario dei rifiuti per il periodo regolatorio 2022 – 2025, approvato con Deliberazione di CC n. 40 del 28/4/2022, viene aggiornato con cadenza biennale e pertanto per il biennio 2024-2025 l'aggiornamento dovrà essere approvato entro il 30 aprile 2024 ai sensi della vigente normativa, prevedendo un consistente incremento dei costi del servizio in gran parte dovuto all'inflazione da spalmare appunto nel prossimo biennio con aggravio economico delle tariffe a carico dei cittadini;

- che Mantova Ambiente, nelle more di predisposizione del nuovo PEF, ha inoltrato una istanza di revisione del contratto (prot. 26306 del 12/12/2023) con la conseguente estensione del servizio di due anni e quindi fino al 31/12/2026, condizione che consentirebbe alla società di mantenere pressoché inalterati i costi del servizio offrendo la possibilità di recuperare i maggiori oneri imposti da ARERA nel maggior tempo a disposizione;

- che, in particolar modo, l'aggiornamento infra-periodo previsto dal MTR2 di Arera introduce una serie di incrementi che agiscono sia sulla base di calcolo dell'anno 2021 per il piano finanziario dell'anno 2023 (+ 4,5 %) che sulle annualità 2023 e 2024 per effetto degli aumenti inflazionistici, che sul piano finanziario dell'anno 2024 portano ad un + 13,7 %;

- che gli adeguamenti sopra riportati possono essere ammortizzati attraverso l'applicazione del solo tasso di inflazione programmata come declinato secondo le regole MTR pro tempore vigenti (per il biennio 2024-2025 corrispondente al 2,7%), mantenendo in essere quanto già previsto nell'Accordo del 26 maggio 2022, garantendo, quindi, l'equilibrio economico e finanziario della gestione attraverso il conseguente adeguamento della scadenza del suddetto Accordo al 31 dicembre 2026. Tale adeguamento, favorirebbe, a sua volta, il corretto bilanciamento dell'equilibrio economico finanziario della gestione del servizio per tutta la durata del contratto, ammortizzando l'impatto che si realizzerebbe in un solo esercizio applicando le percentuali previste dalle delibere dell'Autorità.

VISTO il D.Lgs. 36/2023 che all'art. 178 comma 5 prevede come la durata dei contratti di concessione sia prorogabile soltanto ai sensi del successivo art. 192 comma 1 che recita: "*Al verificarsi di eventi sopravvenuti straordinari e imprevedibili, ivi compreso il mutamento della normativa o della regolazione di riferimento, purché non imputabili al concessionario, che incidano in modo significativo sull'equilibrio economico-finanziario dell'operazione, il concessionario può chiedere la revisione del contratto nella misura strettamente necessaria a ricondurlo ai livelli di equilibrio e di traslazione del rischio pattuiti al momento della conclusione del contratto. L'alterazione dell'equilibrio economico e finanziario dovuto a eventi diversi da quelli di cui al primo periodo e rientranti nei rischi allocati alla parte privata sono a carico della stessa*".

RITENUTO che le condizioni imposte da ARERA, ovvero il nuovo metodo di approvazione dei PEF con periodo regolatorio di 4 anni rientri nel suddetto articolo in quanto rappresenta in maniera inequivocabile "*eventi sopravvenuti straordinari e imprevedibili*" come pure gli incentivi delle regioni alla formazione degli ambiti ottimali volontari per l'affidamento del servizio in esame rispecchia tale normativa;

VISTO che la revisione contrattuale proposta da Mantova Ambiente rientra nelle norme di legge ed è conveniente per il comune di Porto Mantovano per il duplice motivo di portare la scadenza al 31/12/2026 unitamente alla maggior parte dei comuni mantovani e per il vantaggio di approvare un PEF contenuto negli incrementi a vantaggio delle tariffe poste a carico dei cittadini;

VISTA la bozza di addendum contenente la revisione del contratto, che conferma le modalità di espletamento del servizio attualmente in corso recependo l'incremento come sopra già specificato, che ha come obiettivo quello di generare una minor ricaduta sui futuri pef rispetto a quanto previsto dalla normativa Arera, l'estensione del servizio di concessione sino al 31/12/2026 e le modalità di gestione e manutenzione delle nuove vasche delle acque di seconda pioggia del centro di raccolta

Copia informatica per consultazione

comunale realizzate lo scorso anno al fine di convogliare correttamente le acque derivanti dall'area del centro;

CONSIDERATO che, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 192, comma 2 del D.Lgs. 36/2023, la revisione contrattuale con conseguente estensione di soli due anni non apporta modifiche sostanziali che alterano la natura della concessione in essere;

RICHIAMATE

- la Deliberazione n. 50 del 29/06/2021 di approvazione del Regolamento di gestione dei rifiuti urbani sull'intero territorio comunale come modificato ai sensi del D.lgs 116/2020;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 29/03/2022 di approvazione della "Carta dei Servizi della gestione rifiuti" della società Mantova Ambiente, dalla stessa trasmessa in quanto propedeutica all'individuazione del posizionamento nello schema regolatorio di cui all'art. 3 della deliberazione ARERA 18 gennaio 2022 n. 15/2022/R/rif;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 31/03/2022 avente ad oggetto: "Individuazione obblighi di qualità contrattuale e tecnica della gestione dei rifiuti urbani del comune di Porto Mantovano nella quale è stato individuato lo schema I della matrice degli schemi regolatori di cui all'art. 3.1 dell'Allegato A (TQRIF) alla deliberazione di ARERA n. 15 del 18/1/2022 quale schema di riferimento applicabile per gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica a cui dovranno adeguarsi i gestori dei singoli servizi per il periodo di riferimento 2022-2025;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 27/04/2022 avente ad oggetto: Approvazione dell'accordo tra comune di Porto Mantovano e Mantova Ambiente srl, in qualità di gestore del servizio integrato dei rifiuti urbani per il raggiungimento dell'equilibrio economico e finanziario nei PEF del periodo regolatorio 2022 – 2025;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 28/04/2022 avente ad oggetto: "approvazione dell'accordo tra comune di Porto Mantovano e Mantova Ambiente srl, in qualità di gestore del servizio integrato dei rifiuti urbani per il raggiungimento dell'equilibrio economico e finanziario nei PEF del periodo regolatorio 2022 - 2025

RITENUTO di dare mandato al Responsabile dell'Area Tecnica di sottoscrivere l'atto di revisione contrattuale avente i contenuti sopra esposti;

VISTE le delibere n. 443/2019, n. 363/2021, n. 389/2023, n. 487/2023, n. 499/2023 e della Determina n. 1/2023 di ARERA

Richiamate le norme vigenti in materia;

DELIBERA

1. DI CONFERMARE E RIBADIRE tutto quanto in premessa riportato che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. DI STABILIRE, stante le competenze proprie del Consiglio Comunale in materia di *"organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi,…"* ai sensi dell'art. 42 comma 2 lettera e) del D.Lgs 267/2000, anche per il futuro la modalità della Concessione per l'erogazione del servizio pubblico integrato dei rifiuti urbani confermando di fatto quella attualmente in corso;

3. DI ACCOGLIERE l'istanza pervenuta da Mantova Ambiente in data 12/12/2023 prot. 26306 per la revisione contrattuale con conseguente estensione del servizio fino al 31/12/2026 per il duplice motivo di portare la scadenza al 31/12/2026 unitamente alla maggior parte dei comuni mantovani, consentendo all'Amministrazione di valutare la forma di affidamento più consona anche in virtù dell'Art.5 comma 2 del D. Lgs. 201/2022, e per il vantaggio di approvare PEF contenuti negli incrementi anche a vantaggio delle tariffe poste a carico dei cittadini;

Copia informatica per consultazione

4. DI RICONOSCERE altresì per il comune di Porto Mantovano un interesse fattivo e concreto ad allinearsi alla maggior parte dei comuni della provincia di Mantova aventi le concessioni del servizio dei rifiuti in scadenza al 31 dicembre 2026 per valutare l'organizzazione con gli stessi di un Ambito Ottimale volontario per la concessione del servizio integrato dei rifiuti urbani a partire dal 1 gennaio 2027 invece di proseguire in modalità autonoma e non in linea con le indicazioni normative del D.Lgs. 201/2022;

5. DI APPROVARE lo schema di revisione del contratto avente i seguenti principali contenuti:

   - ✓ modalità di espletamento del servizio pubblico integrato dei rifiuti urbani alle medesime condizioni del contratto attualmente vigente;
   - ✓ costi del servizio, rispetto alle previsioni di ARERA, con adeguamento dei piani finanziari legati al solo tasso di inflazione programmata (rpia) come declinato secondo le regole MTR tempo per tempo vigente (per il biennio 2024-2025 corrispondente al 2,7%), mantenendo in essere quanto già previsto nell'Accordo del 26 maggio 2022, garantendo, quindi, l'equilibrio economico e finanziario della gestione fino alla nuova scadenza al 31 dicembre 2026.
   - ✓ estendere conseguentemente il servizio al 31 dicembre 2026;
   - ✓ integrazione relativa alla gestione e manutenzione delle vasche di seconda pioggia a servizio del centro di raccolta comunale;

6. DI CONFERMARE quanto già previsto dal Contratto vigente (Rep. 7390/2011) e segnatamente:
   - o la restituzione dei costi sostenuti dal Comune e dallo stesso determinati e fatturati a Mantova Ambiente in qualità di soggetto autorizzato a recuperare tali costi attraverso la fatturazione all'utenza (Art.39);
   - o il riconoscimento al Comune del corrispettivo quantificato in euro 25.500,00 per ogni anno solare al netto dell'IVA all'aliquota di legge;
   - o un ribasso percentuale sul prezzo a base di gara pari al 1,619% da applicarsi come previsto dalla documentazione di gara, che concorre all'abbattimento della tariffa a carico dell'utenza (rif. offerta economica).

7. DI DARE ATTO che la revisione contrattuale rientra nell'art. 192 comma 1 del D.Lgs 36/2023 in quanto deriva dalle sopraggiunte disposizioni di ARERA in termini di regolazione del servizio oltre che dalle indicazioni normative di cui all'art. 5 comma 2 del D.Lgs. 201/2022 in tema di formazione di ambiti territoriali ottimali volontari;

8. DI DARE MANDATO al Responsabile dell'area tecnica di sottoscrivere la revisione contrattuale;

Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 :

1. *Responsabile del servizio interessato;*
2. *Responsabile servizio ragioneria;*

Verbalizzazione:

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MARI: "La parola all'Assessore Ghizzi".

GHIZZI: "Grazie, Presidente e buonasera a tutti. Cercherò di essere il più conciso possibile e spero anche chiaro. Innanzitutto, qual è il motivo di questa delibera e perché proprio adesso? Come sapete o, comunque, come avrete avuto modo di leggere, il contratto in essere per i rifiuti è in scadenza al

Copia informatica per consultazione

31.12.2024, quindi s'è posto in questi mesi il problema di capire come evitare che gli aumenti inflazionistici dell'inflazione reale, che si sono verificati in questi ultimi due anni, si riflettessero in maniera negativa sulle tariffe del servizio e dovessero essere coperti in qualche modo con un solo anno di servizio.
In questi ultimi mesi ARERA ha deliberato una serie di interventi, disciplinando diverse questioni, tra cui anche, appunto, la possibilità del gestore di vedersi riconosciuti gli aumenti inflazionistici reali che, secondo un calcolo fatto da ARERA, porterebbero ad un aumento del costo del Piano di oltre il 13%, quindi con evidenti e possibili effetti sulle tariffe in maniera importante.
Per cercare di scongiurare questo pericolo per le tariffe dei cittadini, abbiamo cercato di capire con Mantova Ambiente come fare. Una proposta che è stata accolta è stata quella di prolungare di due anni la durata del contratto, prorogandola quindi al 31.12.2026, intendendo così di diluire in qualche modo l'effetto dell'aumento inflazionistico. Sostanzialmente, in che modo? Chiedendo al gestore di limitarsi all'applicazione dell'inflazione programmata, che nel caso delle annualità 2024 e 2025 è già fissata al 2,7%, mantenendo in piedi quegli accordi già presi nel 2022, portando anche quelli al 31.12.2026, in modo da garantire l'equilibrio economico e finanziario del gestore e evitando picchi tariffari. Questa è una soluzione che sicuramente eviterà ai cittadini di vedersi aumentare le tariffe dei rifiuti in maniera indiscriminata. Inoltre, porta un altro vantaggio molto importante, quello appunto di prolungare il contratto al 31.12.2026, facendolo scadere in concomitanza con la maggior parte dei contratti in essere degli altri Comuni, sia quelli già gestiti da Mantova Ambiente, sia quelli non gestiti da Mantova Ambiente. Il fatto che molti Comuni vadano, in questo modo, a scadenza nel 2026, consente anche l'applicazione di una Direttiva di una indicazione che è contenuta in un Decreto Legislativo della fine dell'anno scorso e che, in qualche modo, caldeggia, dove non ci sono Ambiti Territoriali Ottimali già costituiti, la creazione di Ambiti Territoriali Ottimali volontari, quindi raggruppamenti di Comuni, che possano, nel momento in cui sarà pronta una nuova gara per la gestione del servizio, che sia quello dei rifiuti o che siano altri servizi di interesse regionale, realizzare una qualche economia di scala sul servizio stesso. Questa, dunque, è una possibilità che, con la proroga alla fine del 2026, il Comune di Porto Mantovano si tiene. E' chiaro che potrà sempre decidere, nel 2026, di continuare ad andare da solo, ma almeno ha la possibilità di decidere di fare massa critica con altri Comuni, spuntando quindi magari prezzi più bassi o comunque migliori e servizi migliori. Questi, dunque, sono i motivi per cui facciamo questa revisione. Qual è il motivo per cui la facciamo adesso? E', ovviamente, una diretta conseguenza: la facciamo adesso per cercare di avere già, sul 2024, questa sorta di tariffa controllata, calmierata nell'aumento. Anche perché il PEF dei rifiuti che noi abbiamo approvato era quadriennale; ricorderete, infatti, che nel 2022 avevamo approvato un Piano quadriennale, che prevedeva già la revisione infra-periodo, quindi a metà del periodo regolatorio. Adesso, quindi, sarebbe stata da fare ed il termine, per la verità, è fidato dalla legge ed è quello del 30 aprile. Ci sarebbe quindi stata da fare la revisione infra-periodo con il ritocco degli anni 2024 e 2025. In quell'occasione, dunque, sarebbero intervenuti gli aumenti inflazionistici reali e quindi il problema sulle tariffe. In questo modo, cioè con questa deliberazione adesso, sfrutteremmo già nel 2024 la calmierazione, dovuta al fatto che applicheremmo solo l'inflazione programmata e non quella reale. Questo, in estrema sintesi, è il motivo per cui facciamo questa revisione con proroga ed anche il motivo per cui la facciamo adesso. Resto a disposizione per domande, qualora ce ne fossero. Grazie!".

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MARI: "Grazie, Ass. Ghizzi! Ci sono interventi? Poiché nessuno chiede di intervenire, possiamo passare subito all'approvazione. Metto ai voti il punto n.5.

Consiglieri presenti in aula al momento del voto n. 16.

Risulta assente il consigliere Luppi.

Voti favorevoli n. 9 (Salvarani, Licon, Andreetti, Dorini, Mancini, Scirpoli, Bonora, Vanella, Bettoni), contrari n. 6 (Buoli, Bindini, Bastianini, Pasetto, Mari, Rescigno), astenuti n. 1 (Facchini)

Copia informatica per consultazione

IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA

Di approvare la suindicata deliberazione.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MARI: "Pongo al voto l'immediata eseguibilità della presente deliberazione".

E SUCCESSIVAMENTE

IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA

Di dichiarare, con separata votazione riportante voti favorevoli n. 9 (Salvarani, Licon, Andreetti, Dorini, Mancini, Scirpoli, Bonora, Vanella, Bettoni), contrari n. 6 (Buoli, Bindini, Bastianini, Pasetto, Mari, Rescigno), astenuti n. 1 (Facchini), immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

IL Presidente	IL Segretario Generale
MARI ROBERTO	MELI BIANCA
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)	(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Copia informatica per consultazione

L'Amministratore Delegato

Mantova Ambiente

Mantova, 11 DIC. 2023

Prot. n. 2146

Spett.
Comune di Porto Mantovano
Sede Comunale
c.a. Egr.i Sig.i
Massimo Salvarani
Pier Claudio Ghizzi
Rosanna Moffa

Oggetto: Contratto di concessione del servizio di igiene urbana - richiesta di valutazione di revisione

Visto il contratto in essere relativo alla gestione dei rifiuti urbani in scadenza al 31 dicembre 2024 e la necessità di provvedere alla gestione delle nuove vasche di raccolta delle acque di seconda pioggia a servizio del centro di raccolta comunale, alla luce dei confronti avvenuti tra le parti, si chiede di valutare la revisione del contratto citato con la conseguente estensione fino al 31 dicembre 2026 per le ragioni di seguito evidenziate.

Modifiche normative sopravvenute in materia di regolazione tariffaria.

La presente istanza viene sottoposta in ragione delle recenti delibere emanate da Arera rispetto alla gestione complessiva del servizio con scadenza a fine 2024.

Si ricorda infatti che con la Legge 205/2017 art.1 comma 527, 'Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020', è stata assegnata all'Autorità la funzione di regolazione e controllo in materia di gestione dei rifiuti urbani "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla Legge 481/95" ('Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità'. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilita'). In particolare, l'art. 1, co. 527, lettere f) ed h), della L. 205/2017 ha attribuito all'Autorità le seguenti funzioni:

"f) predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali ...;

h) approvazione delle tariffe definite ... dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento".

A seguito delle norme appena citate, l'Autorità ha emanato il 31 ottobre 2019 la delibera 443/2019 e relativo allegato (MTR) che ha introdotto per la prima volta la nuova metodologia per la definizione dei piani economico - finanziari (pef) superando le precedenti regole di redazione degli stessi. Il nuovo metodo ha inoltre consolidato il principio secondo cui la gestione deve avvenire nel puntuale rispetto dell'equilibrio economico - finanziario. Al fine di ottemperare al suddetto principio, Mantova Ambiente, nel 2021, ha presentato istanza di riequilibrio della gestione, che è stata gestita attraverso l'Accordo stipulato in data 26 maggio 2022.

In data 3 agosto 2021 Arera ha introdotto il nuovo metodo (MTR2) che prevede la definizione di un piano economico - finanziario pluriennale (2022 - 2025). Come previsto dal Metodo, la base di calcolo di tale pef è stato il bilancio consolidato del 2020; contestualmente, Arera aveva già previsto di revisionare il pef quadriennale per gli anni 2024 e 2025 (revisione infra periodo): la revisione citata è stata formalizzata con

Copia informatica per consultazione

l'emanazione delle Delibere n. 389 del 3 agosto 2023, n. 487 del 24 ottobre 2023, n. 499 del 31 ottobre 2023 e della Determina n. 1 del 6 novembre 2023.

La revisione prevede una serie di increment che agiscono sia sulla base di calcolo dell'anno 2021 per il piano finanziario dell'anno 2023 (+ 4,5 %), che sulle annualità 2023 e 2024 per effetto degli aumenti inflazionistici, che, sul piano finanziario dell'anno 2024, portano ad un + 13,7 %.

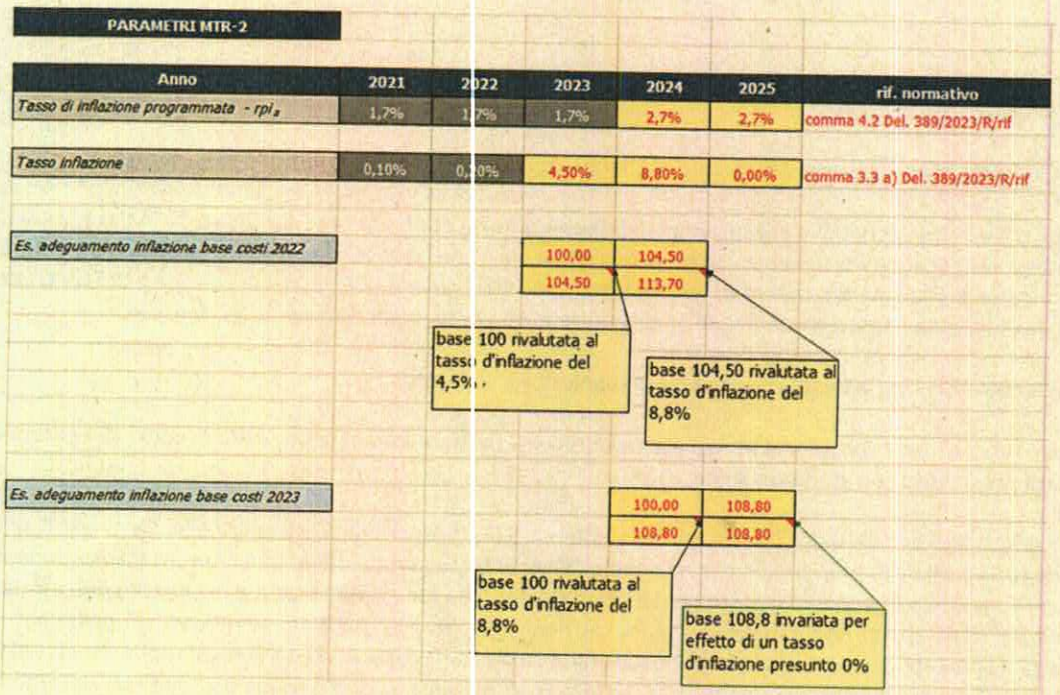

Per tutto quanto sopra, si ritiene che, al fine di contenere l'impatto economico nei confronti dell'utenza derivante dagli adeguamenti sopra previsti, l'ampliamento di un orizzonte temporale del pef di almeno due anni, e di conseguenza del contratto in essere, consentirebbe di mitigare l'effetto economico negativo che ne deriverebbe concentrandolo su un solo anno.

Se si percorresse tale soluzione, la Società sarebbe disponibile ad accettare l'applicazione da parte dell'Ente Territorialmente Competente, ovvero del Comune, per ciascun anno di vigenza del contratto, del solo tasso di inflazione programmata (rpia) come declinato secondo le regole MTR tempo per tempo vigenti (per il biennio 2024-2025 corrispondente al 2,7%), mantenendo in essere quanto già previsto nell'Accordo del 26 maggio 2022, garantendo, quindi, l'equilibrio economico e finanziario della gestione. A tal proposito, accogliendo la proposta di revisione contrattuale, anche l'Accordo del 26 maggio 2022, la cui scadenza è fissata con quella del contratto vigente, verrebbe a coincidere con quella definita nella revisione stessa. Tale adeguamento favorirebbe, a sua volta, il corretto bilanciamento dell'equilibrio economico finanziario della gestione del servizio per tutta la durata del contratto, ammortizzando l'impatto che si realizzerebbe in un solo esercizio applicando le percentuali previste dalle delibere dell'Autorità (e sopra elencate).

Resta fermo quanto già previsto dal Contratto vigente (Rep. 7390/2011) e segnatamente:

- la restituzione dei costi sostenuti dal Comune e dallo stesso determinati e fatturati a Mantova Ambiente in qualità di soggetto autorizzato a recuperare tali costi attraverso la fatturazione all'utenza (Art.39);

Copia informatica per consultazione

- il riconoscimento al Comune del corrispettivo quantificato in euro 25.500,00 per ogni anno solare al netto dell'IVA all'aliquota di legge, ottenuto applicando l'incremento del 27,50 % sulla base di euro 20.000,00 come da offerta economica;
- un ribasso percentuale sul prezzo a base di gara pari al 1,619% da applicarsi come previsto dalla documentazione di gara (vedasi in particolare la risposta al Quesito n.4), che concorre all'abbattimento della tariffa a carico dell'utenza (rif. offerta economica).

In attesa di cortese riscontro alla presente, si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

Alessandro Beltrami

Visto
Chiara Maffezzoni
Rapporti e Contratti con i Comuni

Firmato digitalmente da:
BELTRAMI ALESSANDRO
Data: 11/12/2023 16:26:47

Copia informatica per consultazione

Copia informatica per consultazione

PROTOCOLLO GENERALE

N° 0026306 del 12/12/2023 07:51

Movimento: Arrivo

Tipo Documento:

Tramite: Posta certificata

Classificazione: 06.08

Documento precedente: /

Oggetto: **CONTRATTO DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - RICHIESTA DI VALUTAZIONE REVISIONE**

Mittenti

Denominazione	Comune di Residenza
MANTOVA AMBIENTE STATISTICHE	

Smistamenti

In carico a	dal	Data ricev.	Trasmesso da	Smistamento per
SINDACO	12/12/2023		SEGRETERIA AFFARI GENERALI - PROTOCOLLO - MESSI	CONOSCENZA
LAVORI PUBBLICI - ECOLOGIA - ATTIVITA' SPORTIVE	12/12/2023		SEGRETERIA AFFARI GENERALI - PROTOCOLLO - MESSI	COMPETENZA

Allegati

Q.tà	Tipo Allegato	Descrizione
	Allegato	TestodelMessaggio.html

Copia informatica per consultazione

Copia informatica per consultazione

COMUNE DI PORTO MANTOVANO

REP. N° _____

ADDENDUM AL CONTRATTO DI SERVIZIO PUBBLICO LOCALE DEI RIFIUTI URBANI INTEGRATO STIPULATO CON MANTOVA AMBIENTE SRL IN DATA 30 APRILE 2011 REP. 7390/2023 - RECANTE REVISIONE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE CON LA CONSEGUENTE ESTENSIONE DEL SERVIZIO FINO AL 31/12/2026

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitre (2023) il giorno …….. (…….) del mese di ……., in Porto Mantovano nella sede del Comune in strada Cisa 112,

davanti a me dr.sa Meli Bianca, Segretario del Comune di Porto Mantovano e come tale autorizzato a rogare gli atti ed i contratti che si stipulano nell'interesse del Comune ai sensi dell'art. 68 dello Statuto, si sono costituiti i Sigg.ri:

- Comune di Porto Mantovano (C.F. 80002770206), con sede a Porto Mantovano (MN), strada Cisa 112, in persona del Responsabile dell'area tecnica architetto Rosanna Moffa, in forza dei poteri conferiti con Delibera di ---------- n. ---------- del ----------, pubblicata nella forma di legge sull'Albo Pretorio on line e dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 e in base al Decreto del Sindaco n. …… del ……, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta avente C.F.80002770206 e Part. IVA 00313570202, ai sensi dell'art. 71 dello Statuto; (di seguito, il «Comune»);

- Mantova Ambiente s.r.l. (P. IVA 02169280209), con sede legale a Mantova, Via Taliercio, n. 3, in persona dell'Amministratore delegato e

Copia informatica per consultazione

legale rappresentante pro tempore, dott. Alessandro Beltrami (di seguito, la «Società» o il «Gestore»).

Nel presente atto il Comune e Mantova Ambiente s.r.l. sono anche definiti, congiuntamente, le «Parti» e, singolarmente, la «Parte».

Gli intervenuti, della cui identità personale sono certo, rinunziano di comune accordo e col mio consenso all'assistenza dei testimoni e mi chiedono di far constare, per atto pubblico, quanto segue:

PREMESSO:

- il Comune di Porto Mantovano in data 30/4/2009 ha stipulato, con la società Mantova Ambiente srl, il contratto per l'affidamento in concessione del servizio pubblico locale dei rifiuti urbani integrato, Rep. 7319 (di seguito anche Contratto di Servizio);

- a seguito dell'introduzione del sistema di raccolta domiciliare dei rifiuti venivano approvate le modifiche e le integrazioni al Contratto di cui sopra e il Comune di Porto Mantovano stipulava con Mantova Ambiente Srl in data 17 febbraio 2011 il contratto Rep. 7390 - di affidamento in concessione del servizio assorbente il contratto di servizio pubblico locale dei rifiuti urbani integrato (di seguito anche Contratto di Servizio);

- in data 26/05/2022 tra il Comune di Porto Mantovano e la società Mantova Ambiente srl è stato stipulato un accordo finalizzato a coprire il disequilibrio del gestore, garantendo così la sostenibilità economica della gestione del servizio;

- il Consiglio Comunale con Delibera n. …….. del …….. ha approvato la revisione del contratto di concessione a favore di Mantova Ambiente srl quale gestore del servizio integrato dei rifiuti urbani con la

Copia informatica per consultazione

conseguente estensione del servizio fino al 31/12/2026, con il duplice obiettivo di garantire il mantenimento dell'Equilibrio Economico - Finanziario della gestione del servizio nel rispetto delle nuove regole introdotte da Arera e di consentire alla futura Amministrazione di allinearsi all'Art.5 comma 2 del D. Lgs. 201/2022 che incentiva gli Enti Territoriali ad organizzarsi in aggregazioni, anche volontarie, superando l'attuale assetto e orientando l'organizzazione preferibilmente su scala regionale o comunque in modo da consentire economie di scala o di scopo idonee a massimizzare l'efficienza del servizio.

Le Parti, richiamati gli atti di cui alle premesse da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto insieme con i documenti richiamati, anche se non materialmente allegati, stipulano quanto segue:

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO

Fra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - Definizioni

Contratto di Servizio: il contratto Rep. 7319/2009, il contratto Rep. 7390/2011, l'Accordo del 26/05/2022 insieme o anche singolarmente considerati oltre che i documenti ivi richiamati, anche se non materialmente allegati.

Addendum: il presente accordo contrattuale.

ART. 2 – Oggetto dell'accordo

L'Addendum modifica/integra il Contratto di Servizio come di seguito specificato.

ART. 3 – Durata

Copia informatica per consultazione

Modifica all'Articolo 4 (Durata - Pregresso) del contratto Rep. 7390/2011

1. La concessione del servizio avrà nuova scadenza al 31/12/2026. A tal fine, Mantova Ambiente s.r.l. si impegna a prestare a favore del Comune di Porto Mantovano il servizio di igiene urbana in base al Contratto di Servizio alle medesime condizioni prestazionali ivi previste a fronte del corrispettivo calcolato secondo il metodo tariffario di volta in volta stabilito da Arera come specificato al successivo Art. 4.

ART. 4 – Costi del servizio

Integrazione dell'Articolo 41 (Corrispettivo) del contratto Rep. 7390/2011

L'articolo 41 rimane efficace per le parti ancora in vigore e conformi con le norme vigenti in materia ed è integrato con i punti seguenti.

1. I servizi di cui al Contratto di Servizio saranno compensati annualmente con l'inserimento di tutti i costi nel piano economico finanziario, il quale sarà redatto secondo il metodo tariffario di volta in volta stabilito da Arera. Considerando che il metodo introdotto da Arera consente di individuare il valore tariffario massimo ammissibile, il gestore accetta, per ciascun anno di vigenza del contratto, che l'Ente Territorialmente Competente, ovvero il Comune, applichi il valore incrementale al pef pari al solo tasso di inflazione programmata (rpia) come declinato secondo le regole MTR pro tempore vigenti (per il biennio 2024-2025 corrispondente al 2,7%).

2. Resta fermo quanto già previsto nell'Accordo del 26 maggio 2022, la cui scadenza, in virtù della sottoscrizione del presente Addendum, è da intendersi a quest'ultimo adeguata. Tale adeguamento, favorirà, a sua volta, il corretto bilanciamento dell'equilibrio economico finanziario della gestione del servizio, per tutta la durata del contratto, ammortizzando l'impatto che si

Copia informatica per consultazione

realizzerebbe in un solo esercizio applicando le percentuali del recupero dell'inflazione previste dalle delibere dell'Autorità pro tempore vigenti.

3. Resta inteso che il Corrispettivo per il servizio "gelate e nevicate" previsto nell'Art. 38 del Contratto Rep. 7390/2011 dall'entrata in vigore del metodo tariffario Arera non viene più inserito nel pef, in quanto il servizio neve è fuori dal perimetro dei servizi regolati da Arera.

4. Ai fini della stipula del presente atto viene indicato come valore del contratto per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 l'importo dell'ultimo PEF approvato anno 2023 dell'importo di euro: ……. oltre l'iva di legge.

ART. 5 – Cauzione definitiva

Integrazione dell'Art. 44 (Cauzione definitiva) del contratto Rep. 7390/2011

La cauzione definitiva prodotta in occasione della stipula del contratto, emessa da Monte dei Paschi di Siena, agenzia di Mantova 1, n. 7428301, è prorogata fino alla nuova scadenza contrattuale del 31/12/2026 con appendice n. ------ rilasciata da ---------- in data ----------;

ART. 6 – Assicurazione

Integrazione dell'Art. 45 (Assicurazione) del contratto Rep. 7390/2011

- Assicurazione rilasciata da Generali n°380427167 con scadenza 31/12/2024 ed inerente alla copertura assicurativa del centro di raccolta, con appendice n. …….. rilasciata da ……. in data …….;
- Assicurazione rilasciata da UNIPOL-SAI n°194131958 con scadenza 31/12/2026 del tipo RCT/O avente massimale di Euro 40.000.000,00;

ART. 7 – Gestione e manutenzione delle vasche di seconda pioggia a servizio del centro di raccolta comunale

Integrazione del Contratto di Servizio

Copia informatica per consultazione

1. Mantova Ambiente, ad integrazione delle prestazioni previste nel Contratto di Servizio, garantirà la gestione e la manutenzione ordinarie delle vasche di seconda pioggia a servizio del centro di raccolta comunale espletando tutti gli adempimenti previsti ai sensi di legge in termini di controllo e monitoraggio del corretto funzionamento.

ART. 8 – Trattamento dei dati personali

1. Nell'ambito del Contratto di Servizio si realizzano dei trattamenti di dati personali degli utenti del servizio rifiuti; secondo le definizioni del Regolamento UE 679/2016 ("GDPR"):

- il Titolare del trattamento è il Comune di Porto Mantovano, con sede in strada Cisa 112;
- Mantova Ambiente è Responsabile del trattamento.

Tra le Parti è in essere un Accordo ai sensi dell'art. 28 del GDPR sottoscritto in data 30 novembre 2020.

Per quanto non contenuto e disciplinato nel presente atto e non in contraddizione con lo stesso, le Parti faranno riferimento e richiamo alle norme e condizioni contenute nell'originario Contratto di Servizio e nei suoi allegati.

*** * * ***

Io Segretario rogante richiesto ho ricevuto il presente atto, del quale ho dato lettura alle parti contraenti che, riconosciutolo conforme alla loro volontà, con me ed alla mia presenza lo sottoscrivono con firma digitale, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n° 82/2005 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) rinunciando alla lettura degli atti citati in premessa e degli

Copia informatica per consultazione

allegati per averne già presa cognizione.

Io sottoscritto, Segretario rogante, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell'art. 1, comma 1, lettera f) del D. Lgs. N° 82/2005.

Il presente atto, formato e stipulato in modalità elettronica in unico originale, è stato redatto da persona di mia fiducia, mediante utilizzo degli strumenti informatici su n° …….. pagine a video.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Architetto Rosanna Moffa

IL CONCESSIONARIO - per la Società Mantova Ambiente

L'AMMINISTRATORE e LEGALE RAPPRESENTANTE protempore

dottor Alessandro Beltrami

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.sa Bianca Meli

Copia informatica per consultazione

COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

SETTORE TECNICO

LAVORI PUBBLICI - ECOLOGIA - ATTIVITA' SPORTIVE

OGGETTO: **REVISIONE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE A FAVORE DI MANTOVA AMBIENTE SRL QUALE GESTORE DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI URBANI CON LA CONSEGUENTE ESTENSIONE DEL SERVIZIO FINO AL 31/12/2026**

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere ***FAVOREVOLE*** in merito alla regolarità tecnica.

Note:

Lì, 13/12/2023

LA RESPONSABILE DI SETTORE
MOFFA ROSANNA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)

Copia informatica per consultazione

COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

Area Servizi Finanziari Settore Ragioneria – Finanze – Bilancio

OGGETTO: **REVISIONE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE A FAVORE DI MANTOVA AMBIENTE SRL QUALE GESTORE DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI URBANI CON LA CONSEGUENTE ESTENSIONE DEL SERVIZIO FINO AL 31/12/2026**

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere ***FAVOREVOLE*** in merito alla regolarità contabile.

Note:

Lì, 13/12/2023

LA RESPONSABILE DI SETTORE
DEL BON ANGELA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)

Copia informatica per consultazione

COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

Attestazione di Pubblicazione

Deliberazione di Consiglio Comunale

N. 78 del 19/12/2023

Oggetto: REVISIONE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE A FAVORE DI MANTOVA AMBIENTE SRL QUALE GESTORE DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI URBANI CON LA CONSEGUENTE ESTENSIONE DEL SERVIZIO FINO AL 31/12/2026

.

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on line di questo Comune a partire dal **09/01/2024** e sino al **24/01/2024** per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267

Porto Mantovano lì, 09/01/2024

IL SEGRETARIO GENERALE
(MELI BIANCA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

Copia informatica per consultazione

COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

Certificato di Esecutività

Deliberazione di Consiglio Comunale

N. 78 del 19/12/2023

Oggetto: REVISIONE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE A FAVORE DI MANTOVA AMBIENTE SRL QUALE GESTORE DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI URBANI CON LA CONSEGUENTE ESTENSIONE DEL SERVIZIO FINO AL 31/12/2026

.

Visto l'art. 134 – III comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 la presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio on-line in data **09/01/2024** é divenuta esecutiva per decorrenza dei termini il **20/01/2024**

Porto Mantovano li, 23/01/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
(MELI BIANCA)

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

Copia informatica per consultazione